



DETAZZAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITA'

In Italia la contrattazione differenziata è sostenuta dalla Cisl!

Dalla Cisl proviene la proposta della detassazione del salario contrattato collettivamente in azienda o sul territorio.

La detassazione ha l'obiettivo di incentivare la contrattazione articolata, al fine di redistribuire l'incremento della produttività laddove si crea (azienda, territorio).

Il valore massimo agevolabile è di euro 2.000 lordi (2.500 in presenza di uno specifico piano di partecipazione paritetica dei lavoratori all'organizzazione del lavoro).

I premi produttività, fino al limite massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Se il premio è superiore a 2.000 euro lordi (o 2.500) la parte residua è tassata con le aliquote Irpef ordinarie.

Dal 1 gennaio 2016 i periodi di **congedo obbligatorio per maternità** dovranno essere computati ugualmente nella determinazione dei premi aziendali anche se la dipendente è assente dal lavoro.

Le somme erogate per poter essere detassate debbono essere definite da un accordo collettivo di II livello (aziendale o territoriale).

Il contratto collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) dovrà essere stipulato, a mente dell'art. 51 del d.lgs. 81/2015, dalle rappresentanze sindacali aziendali di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Tale accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.lgs. 151/2015, dovrà essere depositato in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 gg dalla sua stipula (per i contratti stipulati nel 2015 : entro 30 gg. dalla pubblicazione del decreto interministeriale 2016 – purché gli accordi per il 2015 sia coerenti con quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 e dal relativo decreto interministeriale).

La legge di stabilità 2016 ha previsto che nell'ambito di un eventuale accordo aziendale sarà **il lavoratore stesso a scegliere se scambiare il premio retributivo con prestazioni di welfare integrativo sino al limite di 2.000 euro lordi (2.500 con piano di partecipazione).**

Il beneficio immediato per i lavoratori è l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% alle somme (fino a 2000€) stabilite dalla contrattazione di secondo livello legate al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

In caso di attribuzione del premio a welfare contrattuale(anche tramite voucher) il lavoratore non pagherà imposte (nei massimali previsti).

La detassazione può crescere di ulteriori 500€ e arrivare a 2500€ nel caso in cui gli accordi prevedano il coinvolgimento in modo strutturato e verificabile dei lavoratori e dei sindacati nell'organizzazione del lavoro attraverso: maggiore autonomia, gruppi di progetto, lavoro in team, promozione sapere organizzativo.

Infine, per quanto riguarda il tetto di reddito entro il quale si ha titolo all'agevolazione fiscale, viene elevato fino a 50.000€ di retribuzione lorda.

Roma 6-04-2016

La Segreteria Nazionale